



## *Ordine degli Avvocati di Chieti*

### **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE ISTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI AI SENSI DELLA L.206/2021**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti,

- osservate le fonti normative di natura internazionale alle quali l'ordinamento interno degli ultimi decenni si è ispirato, ratificando le Convenzioni internazionali ed introducendo norme che mettono al centro il minore, non più e non solo destinatario di tutela, ma portatore di autonomi diritti;
- considerato che il nostro ordinamento ha introdotto nell'ultimo decennio numerose norme che riconoscono al minore diritti e doveri, ponendolo al centro delle relazioni familiari come soggetto portatore di autonomi interessi e affermandone il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (art. 315 bis c.c., art. 336 bis c.c.);
- rammentato che la Corte Costituzionale (sent. 30 gennaio 2002, n. 1) aveva già affermato la portata generale della prescrizione di cui all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo e precisato che il minore debba considerarsi "parte" del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un Curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., principi a cui si è poi adeguata anche la giurisprudenza di legittimità prevedendo la nomina del curatore speciale del minore in tutti i procedimenti in cui si richiede la decadenza o la limitazione della responsabilità di uno o di entrambi i genitori;
- vista la recente l. n. 206/2021 che, al 30° comma, introduce nuovi commi agli artt. 78 e 80 c.p.c., prevedendo i casi in cui il giudice deve provvedere alla nomina del Curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, ogni qualvolta il figlio minore non possa essere adeguatamente ed imparzialmente rappresentato dai genitori;
- rilevata, pertanto, l'opportunità di predisporre per gli uffici Giudiziari del circondario di Chieti un elenco di Avvocati qualificati a svolgere la funzione di Curatore speciale del minore in ambito civile e penale, garantendo l'iscrizione nello stesso di professionisti qualificati, dotati delle idonee competenze, nonché assicurandone la permanenza di soggetti che svolgano adeguata e specifica attività di formazione e aggiornamento e/o che possano dimostrare di assumere e svolgere in maniera non meramente occasionale la funzione di curatore speciale del minore, si ritiene indispensabile adottare il presente regolamento (di seguito il "Regolamento"):

#### **REGOLAMENTO**

##### **Art. 1. – Elenco dei Curatori Speciali del minore in ambito civile e penale**

L'Elenco è composto da coloro che ne fanno richiesta dimostrando di essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, ed è suddiviso per materia, civile o penale.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è necessario:

- essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Chieti;
- aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni;
- aver una comprovata esperienza nell'ambito delle procedure minorili civili e/o penali (aver svolto, nell'ultimo biennio, non meno di 4 incarichi di tutore, curatore, difensore del curatore del minore, oppure aver svolto incarichi non inferiori a 6 nelle materie di diritto di famiglia e dei minori) o aver frequentato un corso di formazione specifico sulla materia, accreditato da un Consiglio dell'Ordine e/o dal CNF e di durata non inferiore a 15 (quindici) ore in materia di diritto dei minori;
- essere iscritti negli elenchi degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di specifica competenza del Curatore;
- non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
- non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
- essere in regola con i crediti formativi.

### **Art. 2. – Iscrizione all'Elenco**

La domanda di iscrizione è formulata mediante compilazione di modulo predisposto dall'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'Art.1, nel termine a tal fine stabilito dal Consiglio dell'Ordine e trasmessa a mezzo posta certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ordine o presso la sua segreteria.

La domanda dovrà contenere l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, il domicilio professionale, i recapiti telefonici e telematici del professionista, nonché l'espressa indicazione dell'ambito civile e/o penale in cui si dichiara la disponibilità alla nomina.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'Art. 1, e ad essa dovrà essere allegata la documentazione attestante gli specifici corsi abilitanti frequentati.

L'elenco sarà aggiornato con le domande che perverranno nel termine a tal fine stabilito dal Consiglio dell'Ordine e che saranno ritenute idonee dal COA.

Detto elenco sarà aggiornato ogni due (2) anni su iniziativa del COA che ne darà notizia agli iscritti.

Il COA avrà cura di trasmettere l'elenco così compilato al Presidente del Tribunale di Chieti, al Procuratore della Repubblica di Chieti e al Presidente del Tribunale per i Minorenni de L'Aquila.

### **Art. 3 – Cancellazione ed esclusione dall'Elenco**

L'Avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'Art. 1 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento ogni due anni, nelle materie specificate nel precedente Art.1.

I previsti corsi di aggiornamento sono accreditati con un numero complessivo di almeno 6 crediti formativi da acquisire complessivamente nel corso del previsto biennio.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

#### **Art. 4 – La tenuta dell’Elenco**

L’Elenco deve indicare l’indirizzo postale e di posta elettronica ordinaria e certificata ed i recapiti telefonici dei professionisti inclusi. L’Elenco è inserito nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Chieti ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell’Elenco compete al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Chieti che può delegare a tale fine un Consigliere, che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente e del Consigliere facente funzioni, è ammesso ricorso al Consiglio dell’Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell’Elenco è biennale.

**Il presente Regolamento, già approvato in data 24 novembre 2022, è stato modificato, unitamente all’allegato, dal C.O.A. di Chieti con delibera del 21 novembre 2024**

Il Consigliere Segretario  
Avv. Gabriella Luccitti



Il Presidente  
Avv. Goffredo Tatozzi



## DOMANDA DI ISCRIZIONE

### ALL'ELENCO DEI CURATORI SPECIALI PER I MINORENNI ISTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI AI SENSI DELLA L. 206/2021

Il/La sottoscritto/a Avv. \_\_\_\_\_  
(Cognome e Nome)

nato/a \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

con studio in \_\_\_\_\_

indirizzo mail e pec \_\_\_\_\_

iscritto/a all'Albo degli Avvocati di Chieti, consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,

#### dichiara

- Di essere iscritto all'Albo degli Avvocati dal \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_, e aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni;
- Di aver una comprovata esperienza nell'ambito delle procedure minorili civili e/o penali (aver svolto, nell'ultimo biennio, non meno di 4 incarichi di tutore, curatore, difensore del curatore del minore, oppure aver svolto incarichi non inferiori a 6 nelle materie di diritto di famiglia e dei minori) o aver frequentato un corso di formazione della durata di almeno 15 ore in materie di diritto minorile;
- Di non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
- Di non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso a carico;
- Di essere in regola con i crediti formativi;
- Di aver preso visione del Regolamento e di averlo accettato.

Dichiara, più esattamente, di aver partecipato al/ai seguente/i Corso/i di formazione di almeno 15 ore in materie di diritto di famiglia e dei minori:

OVVERO

di aver ricoperto il ruolo di Curatore Speciale, nell'ultimo biennio, nelle seguenti procedure

*OVVERO*

di aver svolto incarichi non inferiori a 6 nelle materie di diritto di famiglia e dei minori, nell'ultimo biennio, nelle seguenti procedure

Indica la sua disponibilità ad assumere e svolgere l'incarico di Curatore speciale

in ambito civile

in ambito penale

Chieti, il \_\_\_\_\_.

Firma